R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24119** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Maesano Salvatore (C.F. MSNSVT62P10H408E), nato il 10/09/1962 a Roccaforte del Greco (RC), e **Maesano Agostino** (C.F. MSNGTN89B04F112H), nato il 04/02/1989 a Melito di Porto Salvo (RC) rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Falcone (c.f. FLCGCM84L20H224B – PEC: giacomofalcone@pec.it - fax 06/94803250) con domicilio eletto presso il difensore in Reggio Calabria Via Arghillà 62 Villa San Giuseppe, giusta procura in atti.

convenuto

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 17 settembre 2025 udito il S.P.G. dott. Costantino Nassis e per i convenuti l'avv. Giuseppe Risadelli in sostituzione dell'avv. Giacomo Falcone, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 12.12.2024 la Procura Regionale citava in giudizio i convenuti chiedendone la condanna al risarcimento del danno pari ad € 19.286,73 o nella diversa somma di giustizia, in favore dell'Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese del giudizio.

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che in data 16/11/2022 la Guardia di Finanza aveva trasmesso una segnalazione di danno erariale per indebita percezione, a seguito di condotta fraudolenta in concorso tra i convenuti, di contributi comunitari rispetto alle seguenti domande:

Anno 2015

Tipo domanda	*Nr. domanda*	*Data di present.*	*Data di erogazione*	*Importo*
D.U.P.	50262074185	14/06/2015	16/08/2016	788,30 €

Anno 2016

Tipo domanda	*Nr. domanda*	*Data di present.*	*Data di erogazione*	*Importo*
D.U.P.	60262372141	15/06/2016	02/12/2016	1.103,61 €
D.U.P.	60262372141	15/06/2016	26/01/2017	362,61 €

D.S.R.	64210182925	15/06/2016	26/05/2017	7.059,36 €
D.U.P.	60262372141	15/06/2016	30/06/2017	85,42 €
D.S.R.	64240778924	19/06/2016	07/11/2017	2.374,05 €

Anno 2017

Tipo domanda	*Nr. domanda*	*Data di present.*	*Data di erogazione*	*Importo*
D.U.P.	70260395499	13/06/2017	09/11/2017	1.629,43 €
D.U.P.	70260395499	13/06/2017	08/02/2018	531,15 €
D.U.P.	70260395499	13/06/2017	27/06/2018	106,57 €
D.S.R.	74210051822	14/06/2017	24/12/2018	2.823,73 €
D.S.R.	74240215249	14/06/2017	26/04/2019	2.422,50 €

per un totale indebitamente percepito di € 19.286,73.

La Procura riferiva che Maesano Salvatore, per il tramite del Centro autorizzato di Assistenza Agricola Coldiretti di Reggio Calabria 001, aveva presentato le citate domande al fine di ottenere indebiti contributi in concorso con il figlio Maesano Agostino, quale institore (giusta procura institoria del 12/05/2010 con firma autenticata dal direttore della Casa circondariale di Vigevano) e materiale sottoscrittore delle domande nelle quali era stato attestato falsamente, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, il possesso dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di cause ostative, pur essendo stato destinatario di:

a) sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28/10/2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-*bis*, comma 1, c.p. (associazione di tipo mafioso), 353

c.p. (turbata libertà degli incanti). 629 c.p. (estorsione), divenuta irrevocabile in data 16/01/2015;

b) misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni 3, applicata con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 12/12/2013, definitivo il 12/11/2014, senza aver mai chiesto e ottenuto la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. 159/2011 (cfr. certificato del Casellario Giudiziale n. 12645/2021/R).

Per tali fatti i convenuti erano stati rinviati a giudizio con decreto del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 28/02/2023 (n. 3272/2021 R.G. GIP), *a) "per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 640 bis c.p."* e b) "*per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 483 c.p. (in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000)*".

La Procura richiamava a supporto della domanda anche la nota trasmessa dall'ARCEA relativa alla posizione dei convenuti.

In punto di diritto veniva richiamata la normativa di riferimento e il valore delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, necessarie per attestare la sussistenza dei presupposti all'erogazione dell'aiuto finanziario e il relativo ruolo dei CAA.

In particolare, veniva richiamato l'art. 67, comma 1, del d.lgs. 06/09/2011 n. 159 (dove è espressamente previsto che "*le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II* [tra le quali risulta anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza] *non possono*

ottenere […] *contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali* […] *il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni*") e il comma 8 ("*le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale*", tra i quali figura l'articolo 416-bis).

Pertanto, secondo la Procura Maesano Salvatore non poteva ottenere i contributi per un duplice e concorrente motivo, in quanto destinatario di una sentenza irrevocabile (in data 16/01/2015) di condanna in relazione al delitto di cui all'articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata con provvedimento reso definitivo il 12/11/2014, in assenza di riabilitazione.

Dunque, la condotta ritenuta dolosa si sarebbe concretizzata nella presentazione delle domande da parte del beneficiario, in concorso con il figlio qui convenuto, dichiarando l'assenza di cause ostative e senza segnalare alcunché in ordine ai

provvedimenti sanzionatori definitivi di cui era destinatario.

Inoltre, la Procura regionale portava a supporto della contestazione anche quanto riportato nella sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale, n. 525/2024 secondo cui "*è pienamente provata, con riscontri documentali presenti in atti, l'omissione nella dichiarazione, da parte degli odierni imputati, nella redazione delle domande presentate ad ARCEA per conseguire l'erogazione di fondi pubblici, destinati all'agricoltura*" e concludeva chiedendo la condanna dei convenuti a titolo di dolo o, in subordine, nella misura del 50% ciascuno a titolo di colpa grave.

2. Con unica memoria del 28.7.2025 si costituivano in giudizio i convenuti, premettendo che i contributi sono stati "*comunque restituiti mediante trattenuta sulle annualità successive*", ed eccepivano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, poiché la domanda veniva presentata seguendo le indicazioni del CAA incaricato, e l'assenza di nesso causale tra la condotta e il danno.

I convenuti chiedevano inoltre la riduzione della quota di danno imputabile ai convenuti (art. 3, d.l. 543/1996) in ragione della condotta asseritamente suggerita dal CAA di produrre una procura institoria e rappresentavano la sussistenza di provvedimenti cautelari con il sequestro per importi anche superiori a quelli oggetto di domanda.

In via subordinata, si chiedeva di riconoscere la responsabilità

gravemente colposa, con ripartizione paritaria tra i convenuti, e detrazione delle somme già sottoposte a sequestro, tenendo conto della situazione patrimoniale nonché dei vantaggi comunque conseguiti poiché le somme percepite sarebbero state effettivamente utilizzate per le finalità previste (richiamando la disciplina dell'art. 92, d.lgs. 159/2011, richiamato dalla legge 90/2018 che prevede, in caso di revoca o recesso per cause ostative, che sia fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite).

Infine, rappresentavano l'intervenuta prescrizione quinquennale, seppur nelle conclusioni, su tale aspetto, nulla veniva chiesto.

3. All'udienza del 17 settembre 2025 il Pubblico Ministero si riportava alla citazione, precisando il rapporto tra l'art. 92 del codice antimafia rispetto al codice del contratto di appalto, ed insisteva nelle richieste formulate.

L'avv. Risadelli si riportava alla memoria.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. In via preliminare, ai fini anche dell'esame delle eccezioni formulate e che verranno trattate secondo l'ordine logico ritenuto più coerente dal Collegio per ragioni espositive, è necessario richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento alla luce della giurisprudenza maturata in materia (cfr. sulla ricostruzione del sistema, sez. giur. Calabria, n.

211/2022), che ha rappresentato in termini analitici i profili presenti nella fattispecie all'esame del Collegio e che si richiama ai fini motivazionali.

In particolare, sul danno erariale, la corresponsione ad un privato di contributi non dovuti costituisce di per sé spesa dannosa (in quanto pagamento di somme *sine titulo*).

Nel caso in esame la Procura contesta la non debenza di tali aiuti al convenuto percettore in quanto – sostanzialmente – privo dei requisiti soggettivi per ottenere finanziamenti pubblici.

Orbene, norma di riferimento nella materia, indicata dalla stessa Procura, è l'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, che prevede per "*le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione*" di tipo personale e non reale, il divieto di ottenere "*contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali*" (comma 1), nonché la "*decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1*" già concesse (comma 2); ed analoga sanzione è prevista per le "*persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale,*

commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale" (comma 8).

Su tale disciplina generale dei requisiti soggettivi si innestano poi le previsioni (interne e comunitarie) relative alle formalità per la presentazione di istanze di contributi all'agricoltura, tra cui la presentazione di una serie di dichiarazioni sostitutive e di documenti necessari ad attestare la sussistenza dei presupposti all'erogazione dell'aiuto pubblico (ad esempio la sussistenza delle "condizionalità" per la mancanza di condanne penali) e che attribuiscono ai CAA (come incaricato di pubblico servizio) specifici compiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'erogazione del beneficio finanziario per delega dell'organismo pagatore (tra cui la raccolta delle dichiarazioni e documenti, l'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, la corretta immissione dei dati e l'aggiornamento del fascicolo del produttore). Proprio in ragione dei compiti istituzionali attribuiti, le dichiarazioni e documenti raccolti dai CAA sono fidefacenti per gli organismi pagatori (art. 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, richiamato dall'art. 3 comma 1 d.m. n.162 del 20.1.2015; cfr. anche l'art.14, comma 8, d.lgs. 99/2004, secondo il quale, nei rapporti con gli agricoltori, tutte le pp.aa. "*hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale*"), tanto che questi ultimi sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i C.A.A., ovvero a provvedere

immediatamente ai pagamenti (ex art. 3 comma 4-bis d.lgs. n. 165/1999 e articolo 14 comma 6, d.lgs. n.99 del 29 marzo 2004), senza autonoma previa istruttoria, ferma restando, ovviamente, la potestà di controllo da esercitarsi *ex post*.

Ricostruita in tali termini la disciplina di riferimento, si osserva che nel caso in esame sono ravvisabili gli elementi propri della responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti e, in particolare, sussiste l'elemento oggettivo.

Infatti, il danno, nei termini sopra esposti, risulta causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta antigiuridica del percettore, il quale ha ricevuto contributi a cui non aveva diritto (per la presenza di condanne ostative), avvalendosi dell'opera dell'institore che ha presentato all'ARCEA domande illegittime, in quanto prive dei presupposti di legge.

Come puntualizzato in narrativa, a carico del percipiente risulta:

a) sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28/10/2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-*bis*, comma 1, c.p. (associazione di tipo mafioso), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). 629 c.p. (estorsione), divenuta irrevocabile in data 16/01/2015;

b) misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni 3, applicata con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 12/12/2013, definitivo il 12/11/2014, senza aver mai chiesto e ottenuto la riabilitazione

prevista dall'art. 70 del d.lgs. 159/2011 (cfr. certificato del Casellario Giudiziale n. 12645/2021/R).

Sul punto si osserva che l'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, ai fini preclusivi e decadenziali delle agevolazioni, fa riferimento ai reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p. che, a sua volta, richiama i "*delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*".

Ebbene, come detto, nella fattispecie di cui si discute la condanna passata in giudicato si riferisce proprio a reati di cui all'art. 416-*bis*, comma 1, c.p.

Appare evidente, dunque, come la condanna riferita al convenuto percipiente rientri tra quelle che precludono il diritto alle agevolazioni.

Inoltre, risulta anche l'applicazione della misura di prevenzione in via definitiva senza la relativa riabilitazione.

Pertanto, la domanda di contributi risulta illegittima per la presenza di due cause ostative, ciascuna delle quali sufficiente di per sé alla preclusione dell'agevolazione richiesta e, dunque, un divieto di legge alla percezione di contributi comunitari a causa delle condanne riportate e in assenza della necessaria successiva riabilitazione (la quale, ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011, è necessaria per "*la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67*").

Partendo dunque da tale preclusione assoluta ad ottenere i

contributi, vengono in rilievo le dichiarazioni rese, non veritiere rispetto alla realtà della posizione giudiziaria del percipiente titolare del rapporto; dichiarazioni in grado di svolgere, sotto il profilo causale, un ruolo incontrovertibilmente efficiente nel determinismo del danno contestato.

Peraltro, la responsabilità contestata dalla Procura contabile trova pieno riscontro nel relativo giudizio penale (con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale, n. 525/2024 secondo cui "*è pienamente provata, con riscontri documentali presenti in atti, l'omissione nella dichiarazione, da parte degli odierni imputati, nella redazione delle domande presentate ad ARCEA per conseguire l'erogazione di fondi pubblici, destinati all'agricoltura*" condannandoli proprio per i fatti oggetti del presente giudizio, cfr. all. 30 fascicolo di Procura).

La sentenza del giudizio penale ha evidenziato come "*Maesano Agostino, quale procuratore in nome e per conto del padre Maesano Salvatore, ha presentato la domanda all'ARCEA per ottenere i contributi economici omettendo di dichiarare la condanna, emessa nei confronti di Maesano Salvatore*" e che "*L'omissione degli odierni imputati nella presentazione della domanda ha determinato l'aggiramento dell'art. 67 del c.d. "codice antimafia"*".

Quanto poi al ruolo concorsuale dei due convenuti nella produzione del danno la sentenza penale definisce

correttamente come "*La condotta è senza dubbio riconducibile ai due Maesano, in concorso tra loro, ad Agostino, in qualità di procuratore che si occupava materialmente del disbrigo della pratica, e a Salvatore, in qualità di titolare della ditta individuale beneficiaria e rappresentato, soggetto cui riguardavano le false informazioni rese per ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche*".

Quanto all'elemento soggettivo, nessun dubbio può nutrirsi sulla sussistenza del dolo prospettato dalla Procura, atteso che nel momento in cui un soggetto è chiamato a rilasciare dichiarazioni deve necessariamente rappresentarsi la portata del dichiarato e ciò, a maggior ragione, se è finalizzato alla percezione di agevolazioni/finanziamenti pubblici.

Ne consegue l'illegittimità dei pagamenti effettuati, perché non dovuti, e il relativo obbligo di risarcimento da parte del percettore, con relativo accoglimento della domanda della Procura regionale.

Nel delineato contesto normativo e fattuale, emerge come le differenti eccezioni articolate dai convenuti sono infondate e non possono essere accolte.

In particolare, con riferimento alla prescrizione – che viene trattata dopo il merito per ragioni di ordine logico – si osserva che nella fattispecie *de qua* si assiste ad una ipotesi di doloso occultamento, nelle modalità tracciate dalla giurisprudenza.

Infatti, le false dichiarazioni contenute nelle domande

contestate ai convenuti (relative alle campagne dal 2015 al 2017) non consentivano la conoscibilità obiettiva del danno e la sua "scoperta" (che funge da momento iniziale del decorso della prescrizione, nei casi di doloso occultamento, ai sensi dell'art.1 comma 2 l. 20/1994) non può collocarsi prima della notizia di danno del 16/11/2022, mediante segnalazione della Guardia di Finanza.

Come è stato sin qui chiarito, nessun dubbio vi può essere sul fatto che la condotta è stata realizzata con modalità tali da configurare un diritto in realtà inesistente così impedendo la consapevolezza della natura indebita dei contributi erogati.

A ciò si aggiunga che, più in generale, per giurisprudenza costante, il doloso occultamento ricorre anche nelle ipotesi in cui vi sia un silenzio reticente rispetto alla doverosa rappresentazione e comunicazione di elementi idonei a fornire una corretta rappresentazione della realtà.

Per tali ragioni, il *dies a quo* della prescrizione deve essere ravvisato dal momento in cui gli elementi essenziali della condotta contestata sono emersi e portati a conoscenza dell'amministrazione danneggiata (e della Procura attrice).

Quanto poi all'eccepita insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, poiché la domanda veniva presentata seguendo le indicazioni del CAA incaricato, si osserva che, sebbene il CAA svolga una funzione pubblicistica, la dichiarazione – elemento che dà impulso al finanziamento richiesto e che sorregge la

legittimità dell'intera domanda – viene rilasciata dal titolare del beneficio ed egli è responsabile in proprio di quanto dichiarato, tenuto conto, soprattutto che da questa deriva la percezione di denaro pubblico.

Inoltre, ciò che rileva ai fini della contestazione mossa dalla Procura non è tanto la circostanza che la domanda sia stata presentata da un institore, quanto il contenuto della dichiarazione – non veritiera – sull'assenza di cause ostative all'ottenimento del contributo.

Parimenti, per le ragioni dette è priva di fondamento la richiesta di riduzione della quota di danno imputabile ai convenuti in ragione della condotta asseritamente suggerita dal CAA di produrre una procura institoria, considerata, peraltro, la natura dolosa della responsabilità riconosciuta nei loro confronti.

Per quanto attiene alla circostanza che i contributi sono stati "*comunque restituiti mediante trattenuta sulle annualità successive*", tale circostanza riferita non viene supportata da alcun elemento a comprova di quanto asserito ed idoneo a confutare le contestazioni della Procura contabile.

Risulta altresì infondata l'eccezione sulla sussistenza di provvedimenti cautelari con il sequestro per importi anche superiori a quelli oggetto di domanda.

Infatti, l'intervenuto sequestro delle somme costituenti profitto del reato nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico dei convenuti assolve ad una funzione diversa dal ristoro

del danno subito dall'amministrazione a causa della condotta illecita, posto che "*il giudizio penale e quello contabile, se anche possono riguardare fatti materiali identici, hanno finalità ed oggetto differente, risultando il primo diretto a sanzionare un comportamento previsto dalla legge come reato e il secondo a risarcire l'Amministrazione sotto il profilo materiale del pregiudizio patrimoniale subito in seguito a quello specifico comportamento*", considerato che "*la possibilità che da uno stesso fatto che costituisce reato scaturiscano conseguenze civili o amministrative risarcitorie è contemplata dallo stesso codice di procedura penale che, agli artt. 651 – 654, disciplina la valenza dell'accertamento in sede penale nei giudizi risarcitori*" (cfr., tra le tante, Corte dei conti, App. III, n. 71/2021 del 4 marzo 2021) e ciò vale anche nel caso in cui vi sia stata confisca penale, posto che "*la confisca ha natura sanzionatoria e non certo risarcitoria con la conseguenza che le somme confiscate nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno che deve essere risarcito, indipendentemente dalla pena accessoria della confisca*" (cfr. App. III, n. 71/2021 cit.; App. III, 22 dicembre 2016, n. 676; id. 7 luglio 2017, n. 240; App. I, 26 settembre 2018, n. 369).

Dunque, l'eccezione è infondata, non venendo il sequestro (come la confisca) ad incidere sulla liquidazione del danno.

Infine, quanto ai vantaggi comunque conseguiti poiché le somme percepite sono state effettivamente utilizzate per le finalità previste (veniva citata la disciplina dell'art. 92, d.Lgs.

159/2011, richiamata dalla legge 90/2018 che prevede, in caso di revoca o recesso per cause ostative, che sia fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite), viene in rilievo la circostanza che l'illegittimità dell'agevolazione, per fatto proprio del percipiente, preclude la possibilità di verifica di una qualche *utilitas*, considerato che il fine di tali contribuzioni è sì perseguire determinati risultati in ambito agricolo, ma solo per coloro che sono soggettivamente legittimati a percepirli.

In conclusione, la domanda è fondata e deve essere accolta come da richiesta della citazione.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24119 del Registro di Segreteria:

- condanna Maesano Salvatore e Maesano Agostino, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari ad € 19.286,73 in favore dell'Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;

- condanna Maesano Salvatore e Maesano Agostino, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Guido Tarantelli — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 07/10/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24119

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	8	€ 128,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	16	€ 256,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 41,34
NOTIFICHE		€ 78,66
ORIGINALE SENTENZA	5	€ 80,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	5	€ 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
TOTALE		**€ 722,47**

DICONSI EURO SETTECENTOVENTIDUE/47

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente